



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA

SEZIONE 6

SEZIONE  
N° 6  
REG.GENERALE  
N° 134/10  
UDIENZA DEL  
13/05/2011 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA  
N°  
46/06/11

- |                          |                    |                        |                   |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>MARIANI</b>     | <b>MARIA GABRIELLA</b> | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>DELLA ROSSA</b> | <b>CLAUDIO</b>         | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>MONDELLO</b>    | <b>FABIO</b>           | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                    |                        |                   |

PRONUNCIATA IL:  
13/05/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

10 GIU. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 134/10  
depositato il 17/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7UG3 IVA+IRPEF+IRAP 2004  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO





R.G.R. N. 134/10

Il sig. . . . . , titolare di una ditta artigiana che svolge attività di carpenteria meccanica, ricorre avverso l'avviso di accertamento n.T7UG3, anno d'imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Novara, recuperava a tassazione ricavi per euro 865.878,00 a fronte di ricavi dichiarati per euro 715.311,00 più relative sanzioni, sulla base della disciplina degli studi di settore di cui all'art. 62- sexies, DL 331/93.

Argomentando, sostiene in diritto:

L'illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dei termini per l'accertamento dell'annualità 2004.

Violazione e falsa applicazione art. 62- sexies, D.L.331/93, art. 39, comma 1°, lett. d, D.P.R. 600/73 e art. 42 D.P.R. 600/73.

Nel merito sostiene che non esiste alcuna grave incongruenza giustificatrice della pretesa dell'Ufficio.

Osserva che nello studio di settore , quattro indici di normalità su cinque sono coerenti.

I bilanci relativi agli anni 2003 e 2004 denotano lo stato di crisi.

Il valore dei beni strumentali, che è l'elemento che incide maggiormente nel conteggio dei ricavi presunti è costituito da cespiti sotto utilizzati a causa della crisi dell'azienda, che però devono essere inseriti al costo storico, e ciò costituisce un'attenuante anche secondo le circolari ministeriali in materia di studi di settore.

Conclude chiedendo, a codesta Commissione, di annullare l'atto impugnato.

In via subordinata, ricalcolare i maggiori ricavi sulla base delle considerazioni esposte e conseguentemente rideterminare il maggior reddito con ricalcolo delle maggiori imposte, interessi e sanzioni.

Condannare l'Ufficio Tributario al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, nonché condannare l'Amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese di giudizio.

Controdeduce l'Ufficio sostenendo la legittimità del suo operato.

### OSSERVA

La Commissione che, per quanto riguarda la tardività della notifica, vista la regolarità del procedimento effettuato dall'ufficio, a mezzo



*Autore*

posta, e che la notifica si è compiuta in data 7/12/2009, l'eccezione tardività va respinta.

Per quanto riguarda l'applicazione degli studi di settore, questo Collegio osserva che l'art. 62- sexies del D.L.331/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 427/93, ha apportato numerose novità in tema della " attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili " ; in particolare al comma 3 stabilisce che " gli accertamenti di cui agli artt. 39, primo comma, lettera d, del D.P.R. 600/73, e successive modificazioni, e art. 54 del D.P.R. 633/72, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto ".

A giudizio di questo Collegio la determinazione del nuovo ricavo (compenso o corrispettivo ) non può prescindere dall'attenta valutazione da parte dell'Amministrazione delle cause o circostanze che possono avere influito sulla inadeguatezza dello strumento (studio di settore ) al caso concreto, ovvero delle cause o circostanze che possono aver influito in negativo sul normale svolgimento dell'attività.

Ed essendosi espresso in tal senso lo stesso legislatore che ha introdotto l'obbligo del contraddittorio con il D.L. 223/2006, art. 37, comma 2, lettera b ( che prevede a coordinare la disposizione dell'art. 10, comma 3-bis, della legge 146/98 ) ne consegue che gli accertamenti emessi in assenza di contraddittorio, mancando la verifica delle circostanze di fatto che potrebbero ragionevolmente giustificare lo scostamento dallo studio di settore, devono essere annullati.

D'altra parte, il sistema dello Studio di Settore preclude al Giudice la possibilità di verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dei risultati ottenuti in quanto fondati su funzioni matematico statistiche difficilmente valutabili in sede di giudizio.

Per contro, invece, al Giudice è dato di valutare concretamente le situazioni logicamente anomale rispetto a quelle che dovrebbero rappresentare la " normalità economica " scaturenti dai valori ottenuti con lo Studio di Settore.





Ritiene quindi, il Collegio, che laddove il ricorrente possa fornire in contraddittorio la prova dell'inaffidabilità del risultato ottenuto per effetto dell'applicazione dello Studio di Settore ovvero possa dimostrare uno scostamento della propria realtà operativa rispetto alla normalità economica presuntivamente accolta dallo Studio di Settore, possa realizzarsi quella " inversione dell'onere della prova " che permetta al Giudice, nel merito, di determinare il nuovo reddito.

Nel caso di specie, la richiesta del ricorrente viene supportata da elementi validi a rappresentare una concreta e motivata difformità della realtà aziendale rispetto a quanto determinato dagli Studi di Settore ( indebitamento con le banche, riduzione del fido, fallimento di uno dei principali clienti, beni strumentali dismessi e sotto utilizzati, rateazione con Equitalia Sestri per il pagamento di tributi-contributi pregressi, bilanci anni 2003 e 2004 che denotano lo stato di crisi ).

Lo stesso Ufficio dalla documentazione prodotta dal ricorrente nei contraddittori avvenuti il 2/7/2009 e 19/11/2009, rielaborando il calcolo con lo Studio di Settore UD 20 U, aveva riconosciuto una riduzione dei maggiori ricavi da euro 150.567,00 a euro 40.320,00 che a giudizio di questo Collegio non si prefigura equo perché non sorretto da giustificazione alcuna.

Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.  
Condanna parte resistente al rimborso delle spese di giudizio a parte ricorrente che liquida in euro 800,00 oltre accessori.

Novara, 13 maggio 2011



IL RELATORE  
Claudio Della Rossa

IL PRESIDENTE  
Maria Gabriella Mariani

